



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno XI - n. 1-2016**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**21**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 1-2016  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

## *Francesco Finocchiaro e il diritto canonico: primi spunti per una riflessione*

ANDREA BETTETINI

Siamo qui nel ricordo di una Maestro che ha lasciato un solco profondo di vivacità scientifica innanzitutto negli atenei che hanno beneficiato del suo ministero, prima Catania, e poi Milano e infine Roma. E a questo riguardo vorrei ricordare una lezione che tenne a Catania ai miei studenti, due giorni dopo il suo pensionamento romano. Una lezione sulla libertà religiosa in cui esordì dicendo, in tono semicommosso, che terminava la sua carriera docente lì proprio dove l'aveva iniziata, nelle aule della (allora) facoltà di giurisprudenza catanese. Ma la sua dottrina ha costituito linfa viva e vitale per tutta la dottrina italiana del diritto ecclesiastico e canonico, e anche per l'amministrazione italiana (basti pensare alla sua proficua collaborazione istituzionale con il Fondo edifici di culto).

Se c'è un filo rosso che collega tutti i relatori qui presenti è quello di un rapporto profondo, vitale con il prof. Finocchiaro. Un rapporto che per ognuno di noi era diverso, in quantità, ma non certo in qualità.

In quantità: penso a chi, come il prof. Lo Castro, il prof. Albisetti, il prof. D'Urso sia stato, sia suo allievo diretto. È evidente l'ampiezza, l'importanza della loro relazione con il Maestro, certamente maggiore di chi allievo diretto suo non è stato.

In qualità: qui invece penso che ci troviamo su un piano di uguaglianza sostanziale. Davvero il prof. Finocchiaro ha dato a ognuno di noi "il suo", e penso che nessuno si possa "lamentare" di non aver ricevuto quello che realmente meritava.

Il prof. Finocchiaro ha lasciato a tutta la comunità non solo scientifica, ma altresì amministrativa ed ecclesiale, una eredità che tutt'ora dà i suoi profondi frutti.

Noi che oggi parliamo abbiamo avuto la fortuna di essere prelegatari, non solo cioè di ricevere tutta la nostra quota di eredità, come tutti, ma abbiamo goduto pienamente anche di un qualche beneficio particolare all'interno della stessa eredità.

Il mio intervento intende delinare un (rapido) profilo del prof. Finocchiaro come canonista: il Maestro fu essenzialmente, come mentalità, metodo, contenuto della sua attività scientifica, un ecclesiasticista. Tuttavia, con lo stesso impegno, meticolosità, capacità critica si occupò anche, e non troppo raramente, di diritto canonico.

Penso ad es. ad alcune voci dell'Enciclopedia del diritto, come quella sull'istruzione del processo canonico; o alla sua relazione al convegno di Pamplona del 1976, e avente ad oggetto la giurisprudenza nell'ordinamento canonico. Ancora, e soprattutto, al suo volume su "Il matrimonio nel diritto canonico", edito nel 1989.

Sono scritti che riflettono, come appena ricordato, la sua metodologia, e al contempo il rispetto per lo spirito di una disciplina normativa propria di un ordinamento "pervenuto" – sono sue parole- "ad una fase avanzata di sviluppo".

In particolare, se in molti autori, anche a lui vicini, il diritto inteso come diritto positivo appare come condizione necessaria, ma non certo sufficiente per la costruzione di un ordinamento secondo giustizia; per Finocchiaro l'ordinamento canonico è essenzialmente diritto positivo; riprendendo una ben nota posizione di Del Giudice, anche per Finocchiaro il diritto divino è vigente all'interno della Chiesa nella misura in cui è positivizzato, in cui è formalizzato in un atto posto dalla legittima autorità. Rileggiamo un passaggio del suo volume sul Matrimonio canonico (*Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna 1989, pag. 9): "La fonte prima del diritto divino è nella Bibbia, mentre l'elaborazione del diritto naturale deriva dalle speculazioni filosofiche della dottrina cattolica, volte a identificare i principi desumibili dalla natura umana e dall'aggregarsi degli uomini in società. Tale elaborazione dottrinale si riflette sul diritto positivo, in quanto molti dei principi posti in luce dalla speculazione tomistica hanno trovato accoglienza nella legislazione ecclesiastica".

Lo stesso spirito troviamo nella sua bellissima relazione sulla Giurisprudenza nell'ordinamento ecclesiale tenuta in occasione del Congresso internazionale di Diritto canonico del 1976. Appare evidente come per il maestro la giurisprudenza sia elemento costitutivo e costruttivo dell'ordine giuridico canonico; eppure, l'orizzonte ultimo entro cui il giudice ecclesiale è chiamato a muoversi, è pur sempre quello del diritto vigente, positivo, consuetudinario, secondo prassi. Parlando invero dell'attività giudiziaria (*La giurisprudenza nell'ordinamento canonico*, in *La norma en el derecho canónico, Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona, 10-15 de octubre de 1976*, Pamplona 1979, pag. 1003), il Maestro dimostra sì che il giudice non è una mera "bocca della legge, meccanico riproduttore

della volontà di un altro organo”, ma è “voce viva dell’ordinamento”, ossia (ed è quanto ora ci interessa) “l’organo che trae da tutti gli elementi offerti dall’ordinamento stesso e, perciò, dalle leggi come dalle consuetudini approvate, dai principi generali del diritto canonico come da quelli degli altri ordinamenti, dallo stile della Curia come dalla dottrina costante e comune, il criterio per risolvere il caso, ossia la norma giuridica”.

In questa attività di individuazione e di attuazione del giusto assume così rilievo principale il diritto posto. Infatti per Finocchiaro il diritto positivo ha in sé la capacità di regolare e strutturare in tutta la sua complessità la vita in comune affinché si realizzi tra gli uomini il valore della giustizia. Il diritto divino esiste, è essenziale, appare appunto come un criterio imprescindibile, ma di sottofondo. Per Finocchiaro è indubbio che la norma, se conforme al disegno di Dio, individua il vero bene che è in grado di guidare la libertà dell’uomo, così esternando le esigenze della relazione morale e pratica di giustizia al servizio della quale è posto il legislatore. Il diritto positivo, il diritto che comunque deve essere applicato, lo deve però essere in modo conforme all’idea di Dio sull’uomo, e a questa deve essere ricondotto. E ciò ben lo sintetizza l’attuale can. 221, § 2 quando sancisce il diritto di ogni fedele di essere giudicato “servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis”. Il fedele ha cioè diritto a una pronuncia giusta, che concreti e determini il “suum”, la cosa giusta; diritto a cui corrisponde il dovere del giudice di ricorrere all’equità, identificata con il nucleo fondamentale e fondante della struttura giuridica della Chiesa, il diritto divino; equità quindi quale trama che regge e struttura l’ordinamento ecclesiale, criterio di autointegrazione che permette all’ordine della Chiesa di rispondere pienamente e costantemente al disegno fondazionale divino. Eppure tale diritto vige nella comunità umana ecclesiale, in quanto è il legislatore che conferisce ad esso un’efficacia giuridica.

Una nota storica francese ricordava come non si può comprendere lo splendore delle slanciate cattedrali gotiche finché non si sa che il volume delle profonde fondamenta di pietra su cui poggiano supera quello della pietra eretta verso il cielo<sup>1</sup>. Così, e non diversamente, il diritto canonico può svilupparsi in tutto il suo rigore scientifico e metodologico nella misura in cui appronti determinazioni coerenti con le esigenze della costituzione divina del popolo di Dio.

Al diritto spetta poi assicurare alla persona umana, che in tali strutture si muove, la dimensione della giustizia, sia riguardo alle stesse strutture, sia

---

<sup>1</sup> RÉGINE PÉRONOUD, *Luce del medioevo (Lumière du Moyen Age)*, III ed., Paris 1954), Roma 1978, p. 196.

riguardo alle sue relazioni con le altre persone, aiutando l'autorità, con la tecnica ad esso propria, ad adottare metodi di tutela della autonomia e della dignità del battezzato.

Ed è questo, a mio modesto parere, il contributo del nostro Maestro al diritto canonico.